

Ai sensi degli articoli 58 e 118 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale 87/08) e dell'articolo 197 dello Statuto della Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pula, in occasione della seduta tenutasi in data 13 febbraio 2009 il Comitato scolastico ha approvato il seguente

CODICE ETICO DEI TITOLARI DIRETTI DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVO-ISTRUTTIVA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Codice etico contiene i principi morali, i principi di etica professionale e le regole di comportamento per i titolari diretti dell'attività educativo-istruttiva presso la Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pula (qui di seguito denominata: Scuola).

Il presente Codice etico disciplina le regole di buona condotta per i titolari diretti dell'attività educativo-istruttiva basandosi sulla Costituzione della Repubblica di Croazia, le leggi, le norme attuative e gli standard pedagogici relativi alle scuole medie superiori.

Articolo 2

Il Codice etico riguarda ogni persona in servizio presso la Scuola in virtù di un contratto di lavoro, un contratto d'opera, un contratto di lavoro in regime di volontariato e un contratto di volontariato come pure, in maniera opportuna, gli alunni della Scuola.

Articolo 3

Il Codice etico contiene regole di comportamento cortese di lavoratori e collaboratori esterni nei confronti di alunni, genitori, tutori di alunni e altri cittadini come pure nell'ambito dei rapporti reciproci.

Articolo 4

Il rispetto del presente Codice etico rientra negli obblighi di lavoro di lavoratori, collaboratori esterni e alunni della Scuola, mentre l'inosservanza delle sue disposizioni rappresenta una grave violazione degli obblighi di lavoro.

Articolo 5

Il Codice etico consente a genitori, tutori e altri cittadini di apprendere il comportamento che hanno il diritto di aspettarsi da lavoratori e collaboratori esterni.

TUTELA DELLA POSIZIONE PERSONALE E DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVO-ISTRUTTIVA



Articolo 6

Lo svolgimento di mansioni e il comportamento presso la Scuola sono soggetti all'applicazione dei seguenti principi.

a. Principio di rispetto delle norme e dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia

I lavoratori e i collaboratori esterni devono rispettare le norme positive e l'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia contribuendo, tramite il proprio lavoro e il proprio comportamento, all'applicazione delle norme a condizioni uguali per tutti i soggetti scolastici.

b. Principio di rispetto della dignità personale

I lavoratori e i collaboratori esterni devono rispettare la dignità di tutti i soggetti con i quali sono in contatto nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni e hanno il diritto di esigere il rispetto della propria personalità da tutti i soggetti con i quali sono in contatto.

c. Principio di non discriminazione

Per tutti i soggetti scolastici vige il divieto di qualsiasi forma o manifestazione di discriminazione in base alla razza, l'appartenenza etnica, il colore della pelle, il sesso, lo stile di vita, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro tipo, le origini nazionali o sociali, le condizioni patrimoniali, l'appartenenza ad associazioni di cittadini, il grado di istruzione, la posizione sociale, la situazione familiare o matrimoniale, la fascia d'età, le condizioni di salute, la gravidanza, l'età, la disabilità, l'aspetto fisico, il patrimonio genetico, l'identità di genere, l'espressione o l'orientamento sessuale.

d. Principio di uguaglianza e giustizia

Nei confronti di terzi i lavoratori, i collaboratori esterni e gli alunni devono comportarsi in modo da escludere ogni forma di disuguaglianza, abuso, maltrattamento, molestia o denigrazione.

I docenti non devono anteporre i propri interessi personali alla capacità di discernimento oggettivo e di svolgimento delle mansioni in conformità con le norme professionali.

e. Principio di autonomia nell'attività didattica e in altre attività professionali

Ai docenti viene garantito il diritto di operare autonomamente nell'ambito dell'attività didattica e di altre attività professionali in conformità con le norme, il piano e programma didattico e il curriculum nazionale e scolastico.

f. Principio di professionalità

A seconda delle caratteristiche del proprio ambito di specializzazione i lavoratori e i collaboratori esterni, in particolare i docenti, devono adempiere ai propri obblighi nei confronti di alunni, genitori, tutori e altri cittadini in maniera responsabile, coscienziosa, professionale, imparziale e irreprensibile dal punto di vista etico, rispettando i criteri di professionalità ed eccellenza e, conseguentemente, frequentando eventi di perfezionamento professionale permanente.

g. Principio di rispetto della legge e dei procedimenti giuridici

I lavoratori sono tenuti a rispettare tutte le norme e i procedimenti giuridici che riguardano i loro obblighi quali lavoratori della Scuola.

In tutti i procedimenti che riguardano l'applicazione dei principi e delle regole del Codice etico, o che hanno un legame con tali regole, bisogna garantire ai lavoratori della Scuola che agiscono in difesa dei propri diritti e interessi la possibilità di partecipare al procedimento, il diritto di esprimersi in merito alle dichiarazioni rilevanti e di esporre le proprie argomentazioni, nonché una posizione paritaria all'interno del procedimento rispetto alle altre parti che sono in una posizione identica o analoga.

In tutti i casi di disaccordo in merito all'interpretazione e all'applicazione dei principi del Codice etico i lavoratori della Scuola hanno l'obbligo di cercare di risolvere le questioni oggetto di contesa dapprima all'interno dell'istituto. Adire organi esterni alla Scuola è concesso limitatamente ai casi in cui ciò sia opportuno e indispensabile. Il preside è tenuto ad agire tempestivamente per prevenire o impedire violazioni del Codice etico. A tal fine egli deve avviare procedimenti e intraprendere altre misure, nel proprio ambito di competenza, indagando su ogni denuncia per sospetta violazione del comportamento etico da parte dei lavoratori della Scuola.

h. Principio di libertà di pensiero e di espressione

La libertà di pensiero e di espressione viene sostenuta e promossa in tutti gli ambiti della vita e del lavoro presso la Scuola.

i. Principio di sviluppo delle potenzialità personali

Ogni lavoratore e collaboratore esterno avrà la possibilità di acquisire nuove conoscenze e di sviluppare le potenzialità personali attraverso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in conformità con le circostanze sociali e le possibilità finanziarie della Scuola.

j. Principio di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Tutte le attività svolte presso la Scuola devono essere in armonia con le norme nazionali e internazionali in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile della comunità e della società.

k. Principio di divieto di molestie

È vietato qualsiasi tipo di molestia ai danni di lavoratori della Scuola.

Per molestia si intende ogni comportamento inopportuno nei confronti di un'altra persona con l'obiettivo o l'effettivo risultato di ledere la dignità personale, intralciare lo svolgimento dei compiti lavorativi o diminuire la qualità della vita di tale persona.

Per molestia si intende, in particolare, qualsiasi atto – singolo o ripetuto, verbale, non verbale o fisico – che crea o contribuisce a creare un ambiente lavorativo sgradevole e ostile o che mira a spaventare, offendere o umiliare un'altra persona.

È inammissibile qualsiasi tipo di molestia sessuale. La molestia sessuale è una forma specifica di molestia, caratterizzata dall'assenza di consenso o dal rifiuto di una delle parti coinvolte, in cui si verificano ripetute avances indesiderate a connotazione sessuale rivolte a livello verbale e fisico, aggressioni fisiche, ricorrenti scherzi e osservazioni a sfondo sessuale, inclusi i riferimenti al sesso e all'orientamento sessuale, insinuazioni e allusioni derisorie a sfondo sessuale, l'esposizione di materiale a contenuto sessuale offensivo e imbarazzante e richieste di prestazioni sessuali in cambio di determinate azioni o omissioni da parte di chi possiede l'autorità.

La comunicazione usuale, gli scherzi benevoli e le critiche come pure i rapporti sessuali e di altro tipo che intercorrono fra i lavoratori della Scuola, se fondati sul consenso e il rispetto reciproco, sono considerati afferenti all'ambito della privacy e non rappresentano, in sé, una violazione del Codice etico. Tuttavia bisogna evitare le situazioni in cui tali rapporti fra i lavoratori della Scuola possano comportare una violazione delle regole del presente Codice etico in materia di oggettività, imparzialità e conflitto d'interessi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra lavoratori della Scuola fra i quali esiste un rapporto gerarchico diretto che comporta la valutazione del lavoro e dei risultati di altre persone e/o la presa di decisioni in merito a status, avanzamento professionale, agevolazioni e premiazioni. Ogni persona ha il diritto di denunciare eventuali molestie commesse da un lavoratore della Scuola. La persona che ha respinto atti di molestia o ha denunciato questo tipo di comportamento non deve essere sottoposta ad alcun tipo di pressione.

Articolo 7

Nello svolgimento di mansioni presso la Scuola, come pure negli atteggiamenti assunti in luoghi pubblici, i lavoratori e i collaboratori esterni devono badare a non compromettere la propria reputazione personale né la fiducia dei cittadini nell'attività di educazione e istruzione quale servizio pubblico.

I lavoratori e i collaboratori esterni devono agire nello spirito degli obiettivi comuni e partecipare ad attività extrascolastiche che non interferiscano con i loro obblighi professionali presso la Scuola e che non compromettano tali obblighi.

Articolo 8

Nel disbrigo di affari privati i lavoratori e i collaboratori esterni non devono mettere in evidenza la posizione o i poteri che hanno presso la Scuola al fine di procurarsi qualsiasi vantaggio materiale o immateriale.

RAPPORTO FRA DOCENTI E ALUNNI

Articolo 9

I docenti che partecipano all'attività educativo-istruttiva con gli alunni devono:

- svolgere l'attività educativo-istruttiva in armonia con gli obiettivi, i compiti e gli standard in materia di educazione e istruzione;
- tramandare agli alunni conoscenze specialistiche riguardanti la propria materia o disciplina;
- accertarsi della veridicità dei dati e presentare i contenuti in maniera consona alla materia d'insegnamento;
- elaborare i contenuti dell'insegnamento in maniera accettabile e comprensibile per gli alunni;
- contribuire allo sviluppo intellettuale degli alunni;
- valutare i risultati degli alunni in maniera puntuale, onesta, professionale e oggettiva, attenendosi esclusivamente ai criteri di sapere, comprensione e impegno nella valutazione degli alunni, il tutto nel contesto delle disposizioni del piano e programma didattico; inoltre i docenti non devono condizionare la

valutazione degli alunni con adempimenti dai quali potrebbero trarre vantaggi personali economici o di altro tipo;

- dare ascolto e prendere in considerazione l'opinione degli alunni;
- assicurare la trasparenza e la pubblicità degli esami come pure l'oggettività della valutazione;
- contribuire allo sviluppo intellettuale e morale degli alunni;
- applicare strategie metodiche e didattiche moderne nell'insegnamento,

Articolo 10

I docenti non devono usare le conoscenze e i lavori prodotti dagli alunni per trarne vantaggi personali o per soddisfare necessità personali.

Articolo 11

Gli alunni sono tenuti a informare i docenti di tutte le circostanze che influiscono sull'adempimento degli obblighi nell'ambito dell'attività educativo-istruttiva.

Nell'adempimento degli obblighi didattici gli alunni non devono utilizzare ausili tecnici non autorizzati, copiare i compiti dai compagni di scuola oppure compiere altre azioni non autorizzate.

RAPPORTO DI LAVORATORI E COLLABORATORI ESTERNI NEI CONFRONTI DI GENITORI, TUTORI E ALTRI CITTADINI

Articolo 12

Nei confronti di genitori, tutori e altri cittadini il personale docente deve avere un atteggiamento educato, modesto, imparziale, coscienzioso e professionale.

Nello svolgimento delle mansioni i lavoratori e i collaboratori esterni devono impiegare le proprie conoscenze specialistiche per aiutare genitori, tutori e altri cittadini a mettere in atto i loro diritti in materia di educazione e istruzione.

Articolo 13

Nella comunicazione ufficiale con genitori, tutori e altri cittadini i lavoratori e i collaboratori esterni devono usare la lingua italiana e quella croata, un vocabolario comprensibile e la scrittura latina.

È necessario dedicare particolare attenzione alle persone con disabilità e ad altre persone con necessità particolari.

Articolo 14

Nell'ambito dell'orario di lavoro e durante lo svolgimento di mansioni riguardanti l'attività della Scuola i lavoratori devono essere vestiti in maniera opportuna.

Articolo 15

I lavoratori e i collaboratori esterni non devono accettare regali o favori da genitori, tutori e altri cittadini oppure incoraggiare gli stessi a fare regali o favori al personale docente o ad altre persone se sussiste la certezza di un loro legame con il personale docente.

Articolo 16

I lavoratori e i collaboratori esterni devono astenersi da qualsiasi forma di corruzione e consapevolizzare tutti della nocività della corruzione attraverso la propria attività.

RAPPORTI RECIPROCI FRA LAVORATORI E COLLABORATORI ESTERNI

Articolo 17

I rapporti reciproci fra lavoratori e collaboratori esterni devono essere espressione di mutuo rispetto, fiducia, cortesia, pazienza e collaborazione.

Articolo 18

I lavoratori non devono disturbare altri lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni.

Informazioni e pareri su questioni relative al lavoro e alla professione devono essere scambiati regolarmente.

Tutti devono rispettare la posizione dei propri colleghi e lavorare insieme a loro al fine di svolgere al meglio l'attività scolastica.

Articolo 19

Nel quadro del proprio incarico il preside deve promuovere lo svolgimento valido ed efficace delle mansioni, la stima reciproca, il rispetto e la collaborazione, come pure il rapporto corretto nei confronti di genitori, tutori e altri cittadini.

Articolo 20

I malintesi sorti nel corso dell'orario di lavoro devono essere risolti in maniera civile e non devono essere motivo di comportamento scorretto né di azioni scorrette.

Articolo 21

Non è consentita nessuna forma di intolleranza nei rapporti reciproci né di ignorazione del lavoro altrui a causa di intolleranza professionale o personale.

APPARIZIONE IN PUBBLICO DI LAVORATORI E COLLABORATORI ESTERNI

Articolo 22

In tutte le forme di apparizione in pubblico nell'ambito delle quali i lavoratori e i collaboratori esterni rappresentano la Scuola essi devono esprimere le posizioni della Scuola in conformità con le norme, i poteri conferiti e le conoscenze specialistiche acquisite, mentre nel caso che, in occasione di apparizioni in pubblico, essi non rappresentino la Scuola pur avendo un legame tematico con il lavoro della Scuola, bisogna mettere in rilievo il fatto che le posizioni espresse sono personali.

Articolo 23

È inammissibile correlare, in qualsiasi modo, l'attività presso la Scuola con l'attività politica ed è anche inammissibile usare gli spazi, i vani e il patrimonio della Scuola per svolgere attività politiche o di promozione personale

RECLAMI PER VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO

Articolo 24

Se ritengono che uno dei soggetti tenuti all'applicazione del Codice etico abbia agito contrariamente alle disposizioni del Codice, i lavoratori e i collaboratori esterni, gli alunni, i genitori, i tutori e altri cittadini possono presentare il proprio reclamo al preside.

Il reclamo può essere presentato in forma scritta.

La risposta al reclamo viene data in forma scritta nell'arco di 30 giorni dalla data di presentazione ufficiale del reclamo.

Prima di fornire una risposta il preside richiederà al lavoratore oggetto del reclamo di fornire una dichiarazione in merito.

Se necessario, il preside può avviare un procedimento per violazione degli obblighi di lavoro stabiliti dalla legge, dal Regolamento sul lavoro in vigore presso la Scuola e da altre norme.

Articolo 25

Il reclamo di cui all'articolo 24 deve contenere i seguenti dati:

- descrizione dello stato di fatto;
- disposizioni del Codice etico violate mediante azioni o omissioni.

INFORMAZIONI A NUOVI LAVORATORI E COLLABORATORI ESTERNI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO

Articolo 26

Il preside, o una persona autorizzata dal preside, è tenuto a informare delle disposizioni del presente Codice etico ogni persona titolare di un contratto di cui all'articolo **II** della presente **delibera**¹ prima dell'entrata in servizio presso la Scuola.

PUBBLICITÀ DEL CODICE ETICO

Articolo 27

Il presente Codice etico viene esposto nella sala docenti e nella bacheca della Scuola.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 28

Il presente Codice etico entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella bacheca della Scuola.

LA PRESIDENTE DEL COMITATO SCOLASTICO (Loredana Slacki, prof.)

Il presente Codice etico è stato pubblicato in bacheca il 13 febbraio 2009.

¹ N.d.T. sic! La traduzione rispecchia l'originale nel quale sembra esserci un'incoerenza. Come si spiega la numerazione romana dell'articolo (vs. la numerazione araba nel resto del testo) come pure il riferimento alla "presente delibera" (mentre invece il presente documento è un codice etico)? Controllare l'originale ed eventualmente revisionare la traduzione.

Classe: 003-05/009-1
N. prot.: 2168-18-09-1
Pola, 16/02/2009

LA PRESIDE
(Debora Radolović, prof.)